



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 14/2018** del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Collegio
- Ambiente
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza
- Vigili del fuoco



COLLEGIO

DAL COLLEGIO

EVENTO DEONTOLOGICO - 16.10.2018

Ricordiamo a tutti gli iscritti che il 16 ottobre 2018 si terrà un evento deontologico “APPUNTAMENTO SUL WELFARE” dalle ore 15.00 alle 18.00 presso Sala Meet ing “Renzo e Lucia” – Just Hotel Lomazzo Fiera – Via Ceresio, 47/48 – Lomazzo (CO).

La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione dovrà essere effettuata on-line tramite il consueto portale Albo Unico raggiungibile all’indirizzo: www.albounicoperind.it accedendo all’offerta formativa tramite la propria area riservata.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

APPUNTAMENTO SUL WELFARE

martedì 16 ottobre 2018 | ore 15:00 – 18:00



Sala Meeting “Renzo e Lucia” – Just Hotel Lomazzo Fiera – Via Ceresio, 47/48 – Lomazzo (CO)

L'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Como in collaborazione con l'Ente di Previdenza Periti Industriali organizzano un pomeriggio di approfondimento in tema di previdenza ed assistenza agli iscritti, con contenuti di carattere deontologico.

CREDITI FORMATIVI

Ai Periti Industriali iscritti agli Ordini territoriali saranno riconosciuti N° 3 crediti formativi in base al Nuovo Regolamento per la Formazione Continua in vigore dal 01.01.2017.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione all'evento è gratuita e l'iscrizione dovrà essere effettuata on-line tramite il consueto portale Albo Unico raggiungibile all'indirizzo: www.albounicoperind.it accedendo all'offerta formativa tramite la propria area riservata.

VIDEO-CONSULENZA EPPI

Per l'intera durata dell'evento, sarà attivo in via sperimentale un nuovo servizio di consulenza a cura dell'EPPI. Sarà possibile interloquire via WEB con i funzionari degli uffici di Roma, ponendo domande e quesiti sulla propria posizione previdenziale.

Per questo servizio sarà richiesta la preventiva prenotazione, tramite la compilazione di un apposito modulo, che l'EPPI renderà disponibile attraverso dedicata comunicazione email a tutti gli iscritti. In considerazione del tempo a disposizione e della fase di avvio del servizio, l'Ente individuerà il numero massimo di iscritti gestibili in video-consulenza.

Trattandosi di una procedura in via sperimentale, si chiede gentilmente agli iscritti che vorranno aderire la consueta collaborazione.

PROGRAMMA

15:00 **Registrazione dei partecipanti**

15:15 **Saluti ed introduzione**

Per. Ind. Orazio Spezzani – *Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali di Como*

15:30 **Per una previdenza e un'assistenza al passo con i tempi:
riflessioni sul welfare rigenerativo**

Per. Ind. Paolo Bernasconi – *Vice Presidente Consiglio di Amministrazione EPPI*

16:00 **Le coperture assicurative collettive per tutti gli iscritti EPPI:
assistenza sanitaria, Invalidità permanente da infortunio,
Check-up, Long Term Care;**

Garanzie: modalità di accesso ed adesioni volontarie

Dott.ssa Corinne Bonadies – *Referente Assistenza Sanitaria EMAPI*

Dott.ssa Alessandra De Simone – *Referente organizzativa EMAPI*

16:45 **Question Time**

17:00 **Benefici assistenziali a favore degli iscritti**

Per. Ind. Roberto De Girardi – *Consigliere del Consiglio Indirizzo Generale EPPI*

17:30 **Dibattito e domande dei partecipanti**

18:00 **Conclusione dei lavori**



AMBIENTE

AMBIENTE

CERTIFICAZIONE DI “CITTA’ SOSTENIBILE”

Norma ISO 37120:2018

Le città che avranno la certificazione ISO 37120:2018, saranno riconosciute a livello internazionale come “città sostenibili”

E’ stata pubblicata la nuova norma ISO 37120:2018, essa stabilisce un insieme di indicatori per misurare le prestazioni di una città con particolare riferimento:

- ai servizi verso i cittadini
- alla qualità della vita

La nuova ISO segue i principi stabiliti già nella ISO 37101 ed è applicabile a qualsiasi città, comune o amministrazione locale che si impegna a misurare le sue prestazioni in modo comparabile e verificabile, indipendentemente dalle dimensioni e dalla posizione.

Una città che si conforma a queste norme può reclamare il rispetto a degli indicatori misurabili e comparabili a livello internazionale, utilizzati per monitorare i progressi delle prestazioni/servizi offerti dalla città.

Premessa necessaria è che per raggiungere uno sviluppo sostenibile è fondamentale prendere in considerazione l’intero sistema cittadino (con tutti i servizi, le infrastrutture, le caratteristiche e peculiarità che ne rappresentano anche le specificità).

La corretta pianificazione di un territorio si basa sulla previsione delle esigenze future, esse dovrebbe prendere in considerazione l’uso ottimale ed efficiente delle risorse, per questo gli indicatori sono stati sviluppati per:

- misurare la qualità delle prestazioni, dei servizi ai cittadini, della qualità della vita
- apprendere gli uni dagli altri, consentendo il confronto tra città di dimensioni e paesi diversi
- sviluppare delle politiche cittadine sostenibili
- impostare delle priorità d’intervento

Ovviamente si riconosce il limite che le città potrebbero non avere un controllo totale su alcuni fattori alla base di questi indicatori, ciò nonostante la loro segnalazione è importante per un confronto e per lo sviluppo dei servizi. Infatti gli indicatori sono stati selezionati per rendere il reporting il più semplice ed economico possibile.

Il principio che regola la nuova ISO è che:

Le città hanno bisogno di indicatori per misurare le loro prestazioni. Gli indicatori esistenti a livello locale spesso non sono standardizzati, coerenti o comparabili nel tempo o tra città diverse. Questo documento è incentrato sui servizi cittadini e sulla qualità della vita come contributo alla sostenibilità della città.

...

Come parte di una nuova serie di standard internazionali in fase di sviluppo per un approccio olistico e integrato allo sviluppo sostenibile, che include indicatori per i servizi urbani e la qualità della vita, indicatori per città intelligenti e indicatori per città resilienti, questa serie di indicatori standardizzati fornisce un’uniforme approccio a ciò che viene misurato e come deve essere effettuata tale misurazione.



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

STUDIO PROFESSIONALE TECNICO IN MASLIANICO, SPECIALIZZAZIONE EDILIZIA, OTTIME FINITURE E SALA RIUNIONI, CERCA 1 PROFESSIONISTA TECNICO PER CONDIVISIONE SPAZI IN COWORKING.

DISPONIBILE DA SUBITO.

CONTATTI: studiotecnico.us@gmail.com - cell. 3388387228



EDILIZIA

EDILIZIA

C.I.L.A. VALIDA ANCHE SE NON VENGONO VERSATI I DIRITTI DI SEGRETERIA

Sentenza TAR Campania n. 1215/218 del 28.08.2018

La CILA rimane valida anche se il versamento dei diritti di segreteria viene effettuato successivamente su richiesta dell'Amministrazione comunale. I chiarimenti del Tar Campania

Con la sentenza 1215/2018, il Tar Campania ha accolto il ricorso avanzato da una società in merito all'archiviazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e alla diffida a procedere da parte del Comune, in quanto risultavano non pagati i diritti di segreteria.

Il caso in breve

Una società campana dovendo eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione delle lamiere di copertura sovrastanti una porzione dello stabilimento produttivo, presenta la CILA. Successivamente il Comune diffida la società dall'eseguire gli interventi contemplati nella predetta CILA, in quanto non figurano versati i diritti di segreteria.

La società propone, quindi, ricorso contro il Comune per l'annullamento della CILA.

Sentenza Tar Campania

Ai sensi dell'art. 6 bis del dpr 380/2001, per gli interventi realizzabili con la CILA si ha che:

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Analizzando il disposto dell'art. 6 bis, si rileva che a differenza della SCIA, in caso di CILA, non è prevista da parte del Comune una fase di controllo successivo, con eventuale esito inibitorio da esperirsi entro un termine

perentorio. L'Amministrazione dispone solo del potere sanzionatorio, da esercitare nel caso di man-

cata presentazione.

L'omesso pagamento dei diritti di segreteria, invece, ha potuto solo integrare un vizio regolarizzabile ex post su invito dell'amministrazione, e di certo non pregiudica la presentazione della CILA e la legittimazione degli interventi eseguiti.

In definitiva, il Tar accoglie il ricorso e annulla, quindi, gli atti impugnati.

Link di riferimento: https://www.ancefoggia.it/public/news/documenti/2104_vYXND.pdf

SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA: DOSSIER ANCE 2010 – 2018

Dossier ANCE del 25.07.2018

Il dossier Ance con la sintesi dei provvedimenti in materia di semplificazioni in edilizia, procedure amministrative e paesaggio, dal 2010 al 2018

L'Ance ha pubblicato un dossier contenente una sintesi dei provvedimenti di semplificazioni in edilizia, procedure amministrative e paesaggio, approvati dal 2010 ad oggi, dal titolo:

DOSSIER SEMPLIFICAZIONI – Edilizia, Procedure amministrative, Paesaggio: mappa delle semplificazioni

Per ognuno degli argomenti trattati vengono, quindi, riepilogati in tabella l'anno di approvazione, la denominazione e il contenuto del provvedimento.

Edilizia

Anno 2018:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, contenente: Glossario Unico edilizia per l'attività edilizia libera

Anno 2017

- Accordo Governo, Regioni ed enti locali del 21 dicembre 2017, contenente: Agenda per la semplificazione 2018 – 2020
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, contenente: Aggiornamento catastale opere di attività edilizia libera
- Accordo Stato Regioni ed enti locali del 6 luglio 2017, contenente: Modulistica unificata Permesso di costruire
- Accordo Stato Regioni ed enti locali del 4 maggio 2017, contenente: Modulistica unificata SCIA, CILA ecc.
- DL 50/2017 convertito in Legge 96/2017, contenente: Mutamento d'uso interventi di restauro e risanamento conservativo

Anno 2016

- Dlgs 126/2016 (cd. Decreto SCIA 1) in attuazione della Legge 124/2015 (cd. Riforma pubblica amministrazione), contenente: Concentrazione dei regimi amministrativi
- Dlgs 222/2016 (cd. SCIA 2) in attuazione della Legge 124/2015 (cd. Riforma pubblica amministrazione), contenente:
 - SCIA per l'agibilità
 - Eliminazione della richiesta del parere dell'ASL (cd. parere igienico-sanitario)
 - Eliminazione della comunicazione di inizio lavori semplice – CIL
 - Scia in sostituzione della DIA alternativa
 - Definizione degli interventi soggetti a SCIA
 - Tabella A
 - Glossario unico edilizia
- Adozione di un decreto del Ministero della Salute per la definizione dei requisiti igienico-sanitari
- Intesa Stato Regioni ed enti locali del 20 ottobre 2016, contenente: Regolamento edilizio tipo (adozione delle "42 definizioni")

Anno 2015

- Legge 124/2015 (cd. "Riforma della pubblica amministrazione"), contenente: Deleghe al fine di "riformare" la pubblica amministrazione e alcune procedure

Anno 2014

- D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, contenente:

- Agenda per la semplificazione 2015 – 2017 che conteneva le azioni
- predisposizione di modelli unici semplificati e standardizzati per tutto il territorio nazionale
- predisposizione di un regolamento edilizio unico
- semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
- D.L. 133/2014 “cd. decreto Sblocca cantieri” convertito in L.164/20, contenente:
- Frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari
- CILA
- Permesso di costruire in deroga
- Proroga per inizio o fine lavori
- Contributo di costruzione
- Termini permesso di costruire
- Varianti al permesso di costruire
- Mutamento d'uso
- Permesso di costruire convenzionato
- Piani attuativi
- Regolamento edilizio unico
- D.L. 90/2014 “cd. decreto Semplificazione pubblica amministrazione” convertito in L. 114/2014 “; contenente:
- Agenda per semplificazione amministrativa
- Moduli unificati e standardizzati

Anno 2013

- D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013, contenente: Modifica della sagoma nella demolizione e ricostruzione; Proroga titoli edilizi etc..

Anno 2012

- D.L. 5/2012 conv in L. 35/2012, contenente: Vendita parcheggi pertinenziali

Anno 2011

- D.L. 201/2011 conv. in L.106/2011, contenente:Realizzazione diretta opere di urbanizzazione primaria
- D.L. 70/2011 conv. L. .106/2011, contenente: Riqualficazione incentivata delle aree urbane degradate

Anno 2010

- D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, contenente: Introduzione della SCIA
- D.L. 40/2010 conv. in L. 73/2010, contenente: Introduzione della CILA e ampliamento dell'attività edilizia libera

Link di riferimento: <http://www.ancebenevento.it/wp-content/uploads/2018/07/Dossier-Ance-semplificazioni-luglio-2018.pdf>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

AGGIORNATA LA NORMA PER GLI INTERRUTTORI MANUALI

Nel mese di luglio è stata pubblicata la Norma CEI EN 60669-1 (CEI 23-9).

La Norma CEI EN 60669-1 (CEI 23-9) “Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare – Parte 1: Prescrizioni generali” si applica agli apparecchi di comando (interruttori) non automatici (a funzionamento manuale) utilizzati in impianti alimentati in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440 V e corrente nominale non superiore a 63 A, destinati ad essere utilizzati nelle installazioni elettriche fisse sia all'interno che all'esterno

degli ambienti domestici e similari. Per gli interruttori con morsetti senza vite, la corrente nominale è limitata a 16 A.

La norma supera completamente la precedente edizione (maggio 2000) – incluse le sue Varianti V1 e V2 – che rimane applicabile fino al 16-02-2019, e rispetto alla quale costituisce una revisione di carattere tecnico, con l'introduzione di alcune importanti modifiche; tra le altre:

- le definizioni e, per gli interruttori di carico dei motori, il campo di applicazione;
- il numero dei campioni da utilizzarsi per le prove (Art. 5, Tabella 1) e quali siano gli interruttori soggetti alla prova di "Funzionamento ordinario";
- le prescrizioni relative agli interruttori con corrente nominale di 13 A;
- indicazione obbligatoria relativa all'utilizzo dei morsetti adatti solo per conduttori rigidi;
- una prova specifica per gli interruttori dei carichi di lampade con alimentatore integrato;
- la Tabella 20 è stata sostituita da una nuova tabella relativa al parametro di calcolo del circuito la quale prende in considerazione i mini e i micro-interruttori oltre che gli interruttori normali;
- sono stati aggiunti, inoltre, i nuovi Allegati informativi B, C, D ed E (quest'ultimo comprende le prescrizioni aggiuntive e le prove per gli interruttori destinati ad essere utilizzati a temperature inferiori a -5 °C).



FISCALE

FISCALE

IVA 10% ANCHE PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Agenzia delle Entrate – Interpello n. 4 del 18.09.2018

Secondo le Entrate è applicabile l'Iva al 10% per la costruzione di attività agrituristiche, purché gli immobili siano accatastati come A/2 (abitativi)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in risposta all'interpello n. 4 del 18 settembre 2018, in riferimento all'applicabilità dell'Iva al 10%, ridotta in forza della "legge Tupini"

E' possibile usufruire dell'agevolazione Iva al 10% anche per la costruzione di immobili a destinazione agrituristica, a condizione che saranno accatastati come A/2, ossia immobili ad uso abitativo.

Il caso

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate riguarda un imprenditore agricolo che deve realizzare:

- 3 appartamenti, di cui due da destinare all'attività agrituristica e uno da destinare ad abitazione "prima casa"
- un garage agricolo da destinare all'attività agricola

Le costruzioni, strettamente inerenti all'attività agrituristica, prima di poter essere utilizzati per l'attività agrituristica nonché come abitazione del proprietario, saranno accatastate come A/2 (abitazioni), mentre il deposito agricolo sarà classificato come immobile strumentale nella categoria catastale D/10.

Interpello

Il contribuente chiede che l'aliquota Iva applicabile alle spese di costruzione degli appartamenti e del locale seminterrato sia del 10% ai sensi del DPR 633/1972, ritenendo soddisfatti i requisiti della legge Tupini che consente, appunto, l'applicazione di aliquota Iva ridotta.

Nel dettaglio chiede:

- se alle spese di costruzione dei due appartamenti destinati ai fini agrituristici, e quindi all'attività, nonché all'appartamento destinato a prima abitazione ed al garage dedicato all'attività agricola, possa essere applicata l'Iva ridotta del 10%
- se le spese edilizie complessive debbano essere imputate pro quota all'attività agrituristica e agri-

cola (due appartamenti destinati all'attività di agriturismo e uno garage all'attività agricola) e alla sfera privata (un appartamento a destinazione residenziale "prima casa" per il contribuente), con relativa individuazione della corretta applicazione Iva

- secondo quale parametro le spese edilizie possano essere imputate alle attività di agriturismo, agricola e sfera privata

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Per quanto concerne l'aliquota Iva applicabile alla costruzione del complesso immobiliare in esame, costituito da unità abitative e da unità strumentali, si fa presente che l'imposta è applicabile nella misura ordinaria attualmente del 22% (Risoluzione AE 8/2014).

In riferimento al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che va applicata l'aliquota IVA del 10% in relazione alle spese di costruzione sostenute dall'imprenditore agricolo (che svolge anche attività agrituristica) per la realizzazione dei 3 appartamenti e di un garage agricolo, che soddisfano i requisiti per essere qualificati come fabbricati Tupini.

Ricordiamo velocemente che un fabbricato è classificabile come Tupini se:

- almeno il 50% della superficie totale dei piani fuori terra ha destinazione abitativa
- non più del 25% della superficie totale dei piani fuori terra deve essere destinato a negozi

Nel caso in esame le 3 unità da realizzare, 2 a destinazione agrituristica e una a destinazione di prima abitazione per il contribuente, saranno oggetto di accatastamento in categoria A/2, mentre il solo garage sarà accatastato come D/10 a servizio dell'azienda agricola e quindi quale bene strumentale. In definitiva, secondo le Entrate sono rispettati i requisiti ed è applicabile l'Iva al 10%.

Inoltre, in merito al secondo e terzo quesito (circa la detraibilità dell'Iva e all'eventuale ripartizione pro quota dei costi), le Entrate ritiene opportuno individuare un criterio di ripartizione delle spese in ragione della destinazione effettiva delle varie unità.

Con riferimento al caso in esame, ai fini dell'esercizio del diritto della detrazione IVA, si ritiene che le spese di costruzione in oggetto debbano essere ripartite a seconda dell'effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare, di modo che quelle riconducibili ai due appartamenti da destinare all'attività agrituristica vengano contabilizzate nell'ambito di tale specifica attività d'impresa, e distinte da quelle relative al locale seminterrato, che verrà, invece, destinato all'attività agricola, nonché da quelle necessarie alla costruzione dell'appartamento da attribuire alla sfera privata dell'istante

Fabbricati "Tupini"

In relazione ai fabbricati cosiddetti "Tupini", identificati dalla legge 408/1949, è prevista l'applicazione di aliquote Iva ridotte, nel caso in cui vengano rispettati i parametri volumetrici prescritti dalla norma. Nel dettaglio, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, è necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni
- non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi

I requisiti da rispettare per rientrare nella nozione di fabbricato Tupini sono dunque:

- l'insussistenza del carattere di lusso degli immobili abitativi (ricordiamo che a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 33 del dlgs 175/2014 si considerano di lusso gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- il rispetto della regola di proporzionalità tra abitazioni e negozi

Inoltre, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i fabbricati Tupini composti da sole abitazioni e quelli formati anche da uffici e negozi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare n. 1 del marzo 1994) che anche la realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa comprendenti uffici e negozi, nel rispetto delle percentuali previste dalla citata legge, rientra nella previsione di poter usufruire dell'agevolazione Iva al 10%.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/settembre+2018+interpelli/interpello+4+2018/Risposta+n.+4+del+18_09_2018+.pdf

RISTRUTTURAZIONE IN CONDOMINIO: BASTA IL BONIFICO PARLANTE

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 67/E del 20.09.2018

Ristrutturazioni in condominio: i dati dell'impresa che ha eseguito i lavori non vanno indicati se gli importi sono già assoggettati a ritenuta dalla banca

Il bonifico parlante esonera l'amministratore dagli adempimenti dichiarativi sugli interventi di ristrutturazione in condominio in quanto la banca già opera la ritenuta alla fonte: non è necessario compilare il quadro K del modello 730.

Questo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, risoluzione 67/E del 20 settembre 2018, in merito ad un quesito posto circa gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali e la relativa comunicazione che gli amministratori sono tenuti a fare.

I dati da comunicare

Gli amministratori di condominio devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i beni e servizi acquistati da ciascun condominio che essi gestiscono, in base a quanto disposto dall'art. 7, comma 9 del dpr 605/1973.

Successivamente il dm 12 novembre 1998 "Comunicazioni degli amministratori di condominio all'anagrafe tributaria", di attuazione al dpr 605/1973, ha stabilito:

- quali sono i dati identificativi delle parti (incluso codice fiscale o partita Iva delle ditte cedenti o prestatrici), nonché l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno solare
- alcuni esoneri, riguardanti operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria, tra le quali le informazioni relative alle forniture di acqua, luce e gas, le operazioni che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte (per esempio consulenze professionali ecc.), nonché gli acquisti inferiori ai 258 euro annui per singolo fornitore.

A fronte di lavori di ristrutturazione gli amministratori devono compilare l'apposito quadro (rispettivamente il quadro AC e il quadro K) composto da tre sezioni per la comunicazione:

- la sezione I contiene i dati necessari all'identificazione del condominio
- la sezione II contiene i dati catastali dell'edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
- la sezione III contiene le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Tuttavia, come stabilito dall'art. 1, comma 2 del dm 12 novembre 1998, non devono essere comunicati dall'amministratore del condominio:

- i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas
- i dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell'anno solare non sia superiore a 258 euro
- i dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte

Quesito

Al riguardo, alcuni operatori hanno chiesto la possibilità di esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC ("AC- Comunicazione degli amministratori di condominio") nel caso in cui le banche hanno operato una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato i lavori; in particolare se:

i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dei condomini, agevolabili ai fini Irpef in capo a ciascun condomino, sono soggetti al bonifico parlante. Pertanto l'esonero può essere esteso anche a tali operazioni?

La risposta delle Entrate

Le Entrate chiariscono che gli amministratori di condominio sono esonerati dal compilare la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nel caso in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d'acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all'Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico "Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici".

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+67+del+20+settembre+2018/Risoluzione+n+67+del+20+settembre+2018.pdf>

ESPROPRIO DI BENI A FAVORE DELLO STATO: NON DOVUTA IMPOSTA DI REGISTRO

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 66/E del 19.09.2018

Chiarimenti dalle Entrate: ok all'esenzione dalle imposte indirette per

l'esproprio di beni a favore dello Stato, a prescindere dal soggetto espropriante

Per gli atti di esproprio di beni a favore del Demanio dello Stato non sono dovute:

- imposta di registro
- imposta di bollo
- imposte ipotecarie e catastali

Il regime di tassazione agevolato trova applicazione anche in riferimento agli atti di espropriazione attuati dai concessionari delegati dello Stato, a condizione che l'effettivo beneficiario è il Demanio dello Stato, che acquista direttamente ed immediatamente la proprietà dei beni espropriati.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 19 settembre 2018, in risposta ad una serie di quesiti posti circa la procedura di espropriazione in favore dello Stato e l'applicabilità o meno del regime di esenzione dalle imposte indirette.

Quesito

I quesiti posti all'attenzione riguardano i casi in cui gli istanti, nell'ambito della procedura espropriativa delle aree necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche, agiscono in veste di concessionari delegati dello Stato e curano le relative formalità e volture inerenti il passaggio di tali aree a favore del "Demanio dello Stato"; mentre l'effettivo beneficiario dell'espropriazione resta il Demanio dello Stato. Pertanto, viene chiesto se anche in tali condizioni è possibile l'esenzione dall'imposta di registro disposta, per i trasferimenti a favore dello Stato, come previsto dall'art. 57, comma 8, del Testo Unico dell'imposta di Registro. Risposta delle Entrate

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 66/2018), la norma stabilisce l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato: In particolare (art. 57, comma 8, del TUR):

Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa; (...) l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

Pertanto, a detta delle Entrate, l'esenzione si ha anche nel caso in cui il soggetto che provvede alle procedure necessarie per l'esproprio delle aree (il concessionario delegato per l'esecuzione di opere pubbliche) sia diverso dallo Stato.

Nel caso in esame, infatti, gli atti di esproprio, sebbene stipulati dal concessionario delegato, producono i loro effetti direttamente ed immediatamente in capo allo Stato, senza mai transitare per il patrimonio del soggetto espropriante.

Inoltre, viene chiarito che il trasferimento allo Stato dei beni espropriati gode anche dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, dall'imposta di bollo e dalle tasse ipotecarie (ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 10, comma 3, del dlgs 347/1990 – TUIC).

Come per l'imposta di registro, l'interesse dello Stato si ritiene soddisfatto anche quando lo Stato acquista, direttamente ed immediatamente, la proprietà dei beni espropriati.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/settembre+2018+risoluzioni/risoluzione+n+67+del+20+settembre+2018/Risoluzione+n+67+del+20+settembre+2018.pdf>



LL.PP.

LL.PP.

STANZIAMENTO FONDI PER INTERVENTI CENTRI STORICI E TURISMO

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -Piano operativo "Cultura e Turismo"

Delibera CIPE n. 10/2018 (G.U. 17.09.2018 n. 216) Pubblicata in gazzetta la delibera del CIPE con cui vengono stanziati fondi per interventi relativi a turismo, centri storici e beni culturali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.216/2018 prende avvio il "fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, piano operativo cultura e turismo" del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica).

Il piano presta particolare attenzione alle regioni del sud, i fondi infatti sono destinati per l'80% al Mezzogiorno e per il 20% al centro-nord.

Il piano è articolato nei seguenti quattro obiettivi strategici:

1. rafforzare l'offerta culturale e potenziare i sistemi di fruizione turistica, per un valore di 509,3 milioni di euro, con l'intento di finanziare progetti integrati per il recupero e la riqualificazione di centri storici o aree in condizioni di degrado; progetti di intervento su grandi contesti edilizi con destinazioni d'uso culturali; progetti per il recupero e la riqualificazione di grandi attrattori e luoghi della cultura;
2. valorizzare i sistemi economici collegati con le attività culturali, per un valore di 145 milioni di euro, con l'intento di finanziare produzioni audiovisive incentrate su luoghi, personaggi, eventi storici e al rafforzamento della capacità competitiva dell'industria audiovisiva italiana; iniziative e attività per la celebrazione di personaggi di particolare rilevanza per la storia del Paese;
3. rafforzare il Piano strategico del Turismo, per un valore di 55,7 milioni di euro, con l'intento di finanziare interventi nel campo della fruizione turistica sostenibile, della promozione delle destinazioni turistiche del Sud, dell'innovazione dei sistemi di analisi e dell'infrastruttura digitale;
4. rafforzare le capacità istituzionali a supporto dell'attuazione del Piano, per un valore di 40 milioni di euro attraverso la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese e al sostegno alla produzione e diffusione audiovisiva, all'implementazione della sezione speciale del fondo di garanzia rivolto a piccole e medie imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo nonché al sostegno sia delle imprese culturali e creative sia allo sviluppo della filiera delle professionalità artistiche e tecniche dello spettacolo Per il raggiungimento del primo obiettivo sono stati stanziati 90 milioni di euro per ciascuno dei seguenti centri storici:

- Napoli
- Palermo
- Taranto
- Cosenza

Inoltre sono stati finanziati 59 interventi strategici. tra cui:

- 32 milioni di euro per il Grande progetto Ostia Antica
- 8 milioni di euro per la realizzazione del Politecnico del Mare a Ostia
- 20 milioni di euro per la valorizzazione del litorale domizio
- 10 milioni di euro per il patrimonio culturale nella buffer zone di Pompei
- 7 milioni di euro per il consolidamento e l'adeguamento della Via dell'Amore alle Cinque Terre
- 4 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di Villa Correr Dolfin e il parco storico a Porcia -Pordenone
- 4,4 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di Palazzo Carignano a Torino
- 1 milioni di euro per la riqualificazione della Casa Museo di Raffaello a Urbino

Al Piano è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di 740 milioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, così suddivisi:

- anno 2018: 30,000 milioni di euro;
- anno 2019: 50,000 milioni di euro;
- anno 2020: 50,000 milioni di euro;
- anno 2021: 100,000 milioni di euro;
- anno 2022: 70,000 milioni di euro;
- anno 2023: 10,000 milioni di euro;
- anno 2024: 10,000 milioni di euro;
- anno 2025: 420,000 milioni di euro

Link di riferimento: <http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2018/E180010.pdf>

SPORT BONUS: SECONDA FINESTRA PER RICHIESTA FINANZIAMENTI

Comunicazione Presidenza Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. del 23.04.2018)

Sport bonus”: il 23 ottobre scadono i termini per presentare richiesta per la seconda finestra dei finanziamenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, comunica che:

I soggetti che vogliono usufruire dello Sport Bonus, seconda finestra, possono farne richiesta dal 24 settembre al 23 ottobre 2018, compilando l'apposito modulo ed inviandolo a mezzo posta elettronica a: ufficiosport@pec.governo.it

Ricordiamo che il dpcm del 23 aprile 2018 recante la disciplina dell'incentivo “sport bonus”, è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici (articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017).

In pratica lo Stato mette a disposizione 10 milioni di euro a beneficio delle imprese private che intendono fare donazioni (erogazioni liberali) finalizzate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, con un credito di imposta pari al 50% della somma donata, fino a un massimo di 40.000 euro. Ambito soggettivo

Lo sport bonus è riconosciuto a favore di:

- tutte le imprese (esercitate in forma individuale e collettiva)
- stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti

Il beneficio

Si tratta di una detrazione pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro per le imprese che donano fondi finalizzati alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.

Il beneficio è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, fino a 40.000 euro, effettuate nell'anno solare 2018. Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in 2 finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. Visto il ritardo nella pubblicazione del decreto, dovrebbe essere attiva una sola finestra temporale: dal 20 agosto al 20 settembre 2018.

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali, per poter usufruire dello sport bonus, devono essere eseguite attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- bonifico bancario
- bollettino postale
- carte di debito, carte di credito e prepagate
- assegni bancari e circolari

Come si ottiene

Il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, ricevute le somme, ne dà comunicazione all'ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione. Eseguite le opportune verifiche, l'ufficio pubblica, quindi, l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d'imposta. Solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport, il credito d'imposta è quindi utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo, negli esercizi

finanziari 2018, 2019 e 2020.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 mediante i canali Entratel/Fisconline. Inoltre, il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap, dovendo comunque essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento e di quelli successivi.

Modalità di presentazione

Le imprese che vogliono usufruire dello sport bonus devono presentare apposita richiesta all'ufficio per lo Sport (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) entro 30 giorni dall'apertura della finestra: dal 20 agosto al 20 settembre 2018. La richiesta deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito dell'ufficio e inviata via PEC, indicando l'importo dell'erogazione e il futuro beneficiario.

Rimarrà acura dell'ufficio pubblicare l'elenco degli ammessi in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste; successivamente le imprese potranno erogare la somma al beneficiario indicato nell'istanza. Sarà, poi, il beneficiario a dare comunicazione all'ufficio, indicandone la data e l'ammontare della donazione.

Dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'ufficio pubblicherà l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il benefico, ossia il credito d'imposta.

Utilizzazione credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (mediante F24), in 3 quote annuali di pari importo, rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti a cui lo stesso è riconosciuto.

L'F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto, nonché nella dichiarazione successive, fino a quando non si esaurisce il suo utilizzo.

Revoca del credito

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla relativa disciplina; accertata l'eventuale indebita fruizione, sia essa totale o parziale, l'Agenzia delle Entrate lo comunica all'ufficio per lo Sport, che provvede al recupero degli importi (con applicazione di sanzioni e interessi).

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/07/18A03918/sg>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

DIRETTORE DEI LAVORI E' SEMPRE RESPONSABILE DI EVENTUALI ABUSI

Sentenza Corte di Cassazione n. 33387/2018 del 18.07.2018

Cassazione: il direttore dei lavori deve fare da garante ed è sempre responsabile in caso di abusi insieme ai proprietari

Con la sentenza 33387/2018 la Corte di Cassazione afferma che il direttore dei lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel suo cantiere, ossia per aver eseguito opere edilizie in assenza ed in totale difformità dal permesso di costruire.

Il direttore dei lavori ha un'apoteosi di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, pertanto è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire; in caso contrario deve comunicarlo al dirigente o al responsabile o addirittura rinunciare all'incarico.

I fatti in breve

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un geometra per la riforma della sentenza con cui era stato ritenuto responsabile nella qualità di progettista e direttore dei lavori di opere in difformità rispetto al progetto. Si tratta di due muri perimetrali, opere di completamento della recinzione di un terreno sul quale i proprietari dello stesso avevano edificato due costruzioni abusive (parte in assenza del permesso di costruire e parte in totale difformità). Viene, pertanto, contestata e ritenuta anche l'esecuzione del muro di recinzione in totale difformità dai permessi di costruire.

Decisione della Corte di Cassazione

Dopo un lungo iter giudiziario, i giudici di Cassazione confermano la pronuncia della Corte di Appello di Lecce e del giudice di prime cure: il geometra è responsabile in quanto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, non ha ottemperato agli obblighi di controllo, denuncia e di dimissione dall'incarico previsti dall'art. 29 del dpr 380/2001.

E' condannato, quindi, alla pena di 2 mesi di arresto e a 6.000 euro di ammenda per l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione (articolo 44, comma 1, lettera b), del Testo unico).

Responsabilità direttore dei lavori

In riferimento alle responsabilità in capo al direttore dei lavori, i giudici di palazzo Spada ricordano che ai sensi dell'art. 29, comma 2, del dpr 380/2001 si ha che:

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Pertanto, a differenza di quanto accade per il proprietario e similmente per il titolare del permesso di costruire, il legislatore ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.

A detta della Cassazione, il direttore dei lavori non è solo responsabile in caso di omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire, ma deve dissociarsi dalla condotta illecita commessa da altri, anche se si tratta del suo committente.

Accertata la violazione rispetto a quanto indicato nel permesso di costruire, il direttore dei lavori deve comunicarlo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale; nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

La sentenza ha confermato, quindi, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 29 attribuisce al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, secondo cui:

- il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e se rinuncia all'incarico osservando per entrambi gli adempimenti l'obbligo della forma scritta
- la responsabilità penale del direttore dei lavori si giustifica nel dovere che incombe sullo stesso di accertare i presupposti legali indispensabili prima dell'inizio dei lavori commissionati e di constatare la perfetta corrispondenza dell'opera in fase di esecuzione rispetto al progetto approvato: ove le difformità siano riscontrate, questi deve formalmente e puntualmente dissociarsi, informandone il committente e l'autorità comunale

- non è esente da responsabilità il direttore dei lavori che, senza che abbia formalizzato la rinuncia all'incarico, si disinteressa dell'esecuzione delle opere

Responsabilità dei proprietari

Al contrario, per confermare la responsabilità dei proprietari del terreno su cui sono realizzati gli interventi illegittimi è necessario fare delle valutazioni caso per caso:

- se il proprietario del terreno non ha commissionato l'abuso, ed è quindi rimasto estraneo all'attività edificatoria, non ha la responsabilità degli interventi illegittimi
- se il proprietario, anche se non ha commissionato direttamente i lavori, è a conoscenza degli abusi da cui può trarne dei benefici, è responsabile degli interventi illegittimi



SICUREZZA

SICUREZZA

SERBATOI INTERRATI DI GPL: SI APPLICANO LE REGOLE PER LE NUOVE COSTRUZIONI

Comunicato MISE del 17.09.2018

Il MISE precisa che le procedure per l'interramento dei serbatoi GPL di

capacità inferiore a 13 m³ sono quelle che si applicano per le nuove costruzioni

Con il comunicato del 17 settembre 2018 il MISE (ministero sviluppo economico) precisa le "Procedure di riqualificazione per interrimento di serbatoi GPL di capacità inferiore a 13 mc":

La competente "Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica" quale Autorità di vigilanza sul mercato ribadisce :

che ogni intervento di ricondizionamento dei serbatoi GPL per "interramento" si configura come "modifica" e, pertanto, deve essere realizzato in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di valutazione della conformità in ottemperanza al decreto legislativo 93/2000, come modificato dal d.lgs. 26/2016 di attuazione della direttiva 2014/68/UE "attrezzature a pressione – PED"

Ai sensi di tale normativa, al fine di non esporre gli utenti a rischi potenziali, eventuali attività di "interramento" di serbatoi GPL devono essere poste in essere, predisponendo le misure di messa in sicurezza, ad opera di "organismi notificati" sulla Direttiva "attrezzature a pressione – PED", ai sensi del d.lgs. 93/2000, tramite il rilascio di nuova Dichiarazione di conformità e marcatura CE.

L'attrezzatura deve essere pertanto sottoposta ad una procedura di valutazione della conformità in ottemperanza al decreto legislativo 93/2000, come modificato dal d.lgs. 26/2016 di attuazione della direttiva 2014/68/UE. Cosa sono i PED – attrezzature a pressione

I PED (Pressure Equipment Directive) sono quegli impianti (insiemi) o quelle singole attrezzature che operano ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar relativi (es. caldaie, recipienti a pressione, tubazioni ed accessori) immessi sul mercato europeo.

Essi devono:

- essere conformi alla direttiva 2014/68/UE
- avere la marcatura CE

Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato italiano e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del decreto n.26/2016 anche in caso di installazione/ manutenzione e di impiego conforme alla loro destinazione.

Le attrezzature a pressione indicate nel decreto n.26/2016 sono:

- recipienti destinati a contenere:

1. gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar)

2. liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar)

- attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 oC, quando il volume e' superiore a 2 litri, nonche' tutte le pentole a pressione
- tubazioni
- accessori di sicurezza e accessori a pressione

Link di riferimento: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2038610-comunicato-17-settembre-2018-procedure-di-riqualificazione-per-interramento-di-serbatoi-gpl-di-capacita-inferiore-a-13-mc>

RESPONSABILE IL COMMITTENTE ANCHE IN LAVORI “DOMESTICI”

Sentenza Corte di Cassazione n. 40922/2018 del 23.05.2018

Cassazione: in assenza del DVR o di un responsabile dei lavori è confermata la responsabilità del committente anche per lavori domestici. In materia di infortuni sul lavoro, anche per piccoli interventi edili, come le tipiche ristrutturazioni di appartamenti, pitturazione, ecc., il committente ha l'onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, al fine di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.

Solo nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico include anche la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente essere esente da responsabilità.

L'importante chiarimento arriva con la sentenza 40922/2018 della Corte di Cassazione.

Il fatto

Nel caso in esame, la ricorrente aveva commissionato ad un'impresa edile i lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà. L'appaltatore, intento ad eseguire i lavori di tinteggiatura, precipitava da un'apertura posta sulla pavimentazione esterna che costituiva la luce di uno scantinato. L'apertura in quel momento era coperta solo da un pannello in polistirolo che, non reggendo al peso, si rompeva facendo precipitare l'appaltatore, procurandosi ferite mortali. Originariamente l'apertura era coperta da tavole non ancorate a terra, nel frattempo rimosse da altro operaio, al fine di chiudere il varco di un recinto, nel quale si trovava il cane della proprietaria.

La proprietaria, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive e mettendo a disposizione attrezzature e materiali, veniva ritenuta responsabile dell'infortunio.

La Corte territoriale individuava in capo all'imputata la violazione di specifiche norme gravanti sul committente (ex art. 90 dlgs 81/2008), nonché un profilo di colpa generica consistito nella consegna dei luoghi per l'effettuazione delle opere, senza previa messa in sicurezza delle fonti di pericolo.

Condannata alla pena di cui all'art. 589 cod. pen., la proprietaria presentava ricorso al tribunale di Caltanissetta, che lo respingeva; anche la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava, successivamente, la sentenza del giudice di primo grado con cui la ricorrente era stata ritenuta responsabile dell'infortunio.

Il ricorso arriva, così, presso la Corte di Cassazione così motivato:

La scelta scellerata di rimuovere le protezioni per proteggere il recinto del cane, dunque, costituiva un'iniziativa inimmaginabile daparte del committente, trattandosi di scelta autonoma totalmente estranea alla sfera di pertinenza strettamente lavorativa, integrante un comportamento senz'altro abnorme, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'agire della committente e l'evento.

La decisione della Corte di Cassazione

In perfetta sintonia sia con la Corte territoriale che il giudice di primo grado, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla proprietaria.

La sentenza parte dal principio secondo cui sul committente grava il dovere di sicurezza in relazione all'esecuzione del contratto di appalto; nel caso in esame la responsabilità della proprietaria viene individuata:

- nella mancata predisposizione di un piano di valutazione dei rischi

- nel mantenimento dell'apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta
- nella mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere
- nella mancata informazione delle maestranze presenti sui luoghi

Tutti obblighi non ottemperati, quindi, dalla ricorrente che non può dirsi esente per il fatto che il lavoro commissionato attenesse ad una realtà lavorativa di natura domestica, essendo la medesima titolare ex lege di una posizione di garanzia in assenza della designazione di un responsabile dell'attività di un'avalutazione del rischio (che avrebbe, invece, rivelato la situazione di pericolo).

Pertanto, ne deriva che se l'incarico è affidato esclusivamente per l'esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente ai rischi preesistenti, la responsabilità anche nei piccoli appalti ricade in capo al committente; solo nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico include la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente essere esente da responsabilità in caso di infortunio.

Nel caso in esame, la ricorrente avrebbe dovuto segnalare i pericoli e provvedere alla loro eliminazione prima dell'inizio: prima di consegnare i luoghi all'appaltatore avrebbe dovuto chiudere il lucernaio posto sul camminamento in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall'alto.

Link di riferimento: <http://www.studiocesarerosso.it/cgi-bin/allegati/Corte%20Cassazione%20-%20Sentenza%20n.%2040922-2018.pdf>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

CONTENITORI – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER USO PRIVATO

Circolare VV.F. 29.09.2018 n. 1

Dai VVF indicazioni applicative su contenitori-distributori di carburante ad uso privato e la corretta applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi (dm 22 novembre 2017)

Ai fini della prevenzione incendi, i contenitori-distributori ad uso privato per l'erogazione di carburante liquido di categoria C (ad esempio il gasolio) sono regolamentati da:

- dm 22 novembre 2017, regola tecnica per l'installazione e l'esercizio dei contenitori-distributori
- dm 10 maggio 2018, in modifica della precedente regola tecnica.

Con la circolare n. 1/2018 del 29 agosto i Vigili del Fuoco forniscono alcuni chiarimenti in materia di prevenzione incendi sull'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Esenzioni dall'adeguamento alla regola tecnica

La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017), ossia se sono:

- in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
- in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA)
- pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

Definizioni ed elementi tecnici

In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l'equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.

Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Viene, inoltre, precisato che con l'entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017:

- decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1, ai fini delle nuove immissioni sul mercato
- non decadono le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del dm 19 marzo 1990 e del dm 12 marzo 2003, a condizione che l'eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato

Bacino di contenimento e imprenditori agricoli

In riferimento al punto 4.1 dell'allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l'eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).

Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall'applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.

Indicazioni sul dm 10 maggio 2018

Ulteriori chiarimenti sono forniti in merito al dm 10 maggio 2018:

- entro il 17 febbraio 2019 possono essere commercializzati ed installati contenitori-distributori (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima) conformi alle specifiche precedenti ma con apparecchiature realizzate entro il 5 gennaio 2018
- dopo il 17 febbraio 2019 potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi, disposizione valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto “contenitore-distributore”, mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all'allegato al dm 22 novembre 2017

Link di riferimento: http://www.amblav.it/download/2018_11468_Circ_distributori_rimovibili.pdf